

# COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

## PROVINCIA DI CREMONA

Prot. n. 5081  
Reg. Ord. N° 06/2020.

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- Con precedente Ordinanza Sindacale n. 5/2020 del 4 settembre 2020 (protocollo 4963), è stato disposto quanto segue:
  - a) La chiusura del plesso scolastico (comprensivo di palestra e di relativi spazi accessori), sede della Scuola Secondaria di I° grado “Alessandro Manzoni”, sita nel territorio comunale, in via Verdi n. 2, sino al mercoledì 23 settembre 2020.
  - b) La riapertura del medesimo plesso scolastico e della palestra, per il giorno giovedì 24 settembre 2020.
- L’ordinanza ora indicata si è resa necessaria in conseguenza dell’ultimazione dei lavori di rimozione e bonifica amianto e di ripavimentazione, interessanti il medesimo plesso scolastico di Via Verdi.

DATO ATTO che, ad ogni modo, sarà garantita l’apertura temporanea dell’edificio, per l’effettuazione della consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020.

RILEVATO che si profila necessario, anche in considerazione dell’esigenza di consentire l’organizzazione interna dei percorsi Anti-covid, oltre che per l’applicazione preventiva delle prescrizioni previste dai protocolli, differire ulteriormente la chiusura del plesso scolastico.

PRESO ATTO della necessità, verificata e concordata con l’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco, di chiudere il plesso scolastico sede della scuola primaria, sito in Trescore Cremasco – Via Marconi n. 5, per le medesime finalità ora indicate.

RICORDATO che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 54 del D.Lgs 267/2000, il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

RILEVATO che la tipologia di ordinanza, delineata dalla riportata disposizione normativa, fa riferimento alla cd. “*ordinanza contingibile ed urgente*”, cioè un atto a contenuto atipico, che l’amministrazione è abilitata ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario, ma pur sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell’Unione europea.

#### RICORDATO che:

- Il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inadeguati ad eliminarli;
- Il carattere dell’urgenza indica la presenza di un pericolo imminente, che deve essere fronteggiato immediatamente.

TENUTO CONTO che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato da lungo tempo dalla giurisprudenza: *“Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento* (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29/07/1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23/01/1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16/11/2000). Più recentemente, è stato correttamente evidenziato che l’elemento imprescindibile di siffatte ordinanze è costituito dall’effettiva esistenza di una situazione di pericolo imminente al momento dell’adozione della medesima, essendo ininfluenza tanto la prevedibilità dell’evento dannoso, quanto il fatto che la situazione emergenziale sia sorta in epoca precedente (T.A.R. Veneto Sez. II n. 406/2013; Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2012, n. 4968; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 21 giugno 2005, n. 8328). Fra l’altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli: *“L’ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli”* (CdS, Sez. V, n. 1904 del 02/04/2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17/01/2002).

PRESO ATTO che anche la più recente giurisprudenza evidenzia la necessaria presenza di un pericolo imminente, irreparabile ed attuale per l’incolumità individuale, quale presupposto di legittimità dell’ordinanza:

- *“L’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di pericolo che non sia possibile fronteggiare con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento. Il presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza consiste nell’**attualità del pericolo** al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza”* (Tar Lombardia, sez. Milano II<sup>^</sup>, n. 929/2020).
- *“Presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un **pericolo irreparabile ed imminente** per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti”* (Tar Puglia, sez. Bari II<sup>^</sup>, n. 609/2020).
- *“Ai fini dell’esercizio legittimo del potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54, D.Lgs n. 267/2000, ciò che rileva è l’**attualità della situazione di pericolo** al momento dell’adozione del provvedimento sindacale, nonché l’idoneità del provvedimento a porvi rimedio, mentre è irrilevante che la fonte del pericolo sia risalente nel tempo”* (Consiglio di Stato, sez. V<sup>^</sup>, n. 1.670/2020).

VISTO l’articolo 54, comma 4°, del D.Lgs n. 267/2000.

#### ORDINA

1. Di modificare la precedente ordinanza n. 5/2020 del 4 settembre 2020 (relativa all’edificio sede della scuola secondaria di primo grado) disponendo quanto segue:
  - a) La **chiusura del plesso scolastico (comprensivo di palestra e di relativi spazi accessori)**, sede della Scuola Secondaria di I° grado “Alessandro Manzoni”, sita nel territorio comunale, in via Verdi n. 2, **sino al lunedì 28 settembre 2020**. Il differimento del termine di chiusura sino al 28 settembre si rende necessario anche per consentire l’organizzazione interna dei percorsi Anti-covid, oltre che per porre in essere l’applicazione preventiva delle prescrizioni previste dai protocolli.

- b) La **riapertura** del medesimo plesso scolastico e della palestra, per il giorno **martedì 29 settembre 2020**.
- c) Di garantire, comunque ed in ogni caso, l'**apertura temporanea del plesso scolastico** in questione, nell'intervallo temporale dal 18 settembre al 22 settembre 2020, al fine di consentire l'effettuazione di tutte le operazioni e gli adempimenti connessi alla **consultazione referendaria del 20 e 21 settembre 2020**. Siffatta apertura temporanea verrà garantita, ovviamente, in condizioni di sicurezza igienico sanitarie, pienamente idonee per scongiurare qualsivoglia pericolo connesso alla consultazione referendaria.
2. La **chiusura del plesso scolastico (comprensivo di "palestrina" e di relativi spazi accessori)**, sede della Scuola Primaria sita nel territorio comunale, in via Marconi n. 5, **sino a domenica 20 settembre 2020**.
3. La **riapertura** del medesimo plesso scolastico, sede della scuola primaria, per il giorno **lunedì 21 settembre 2020**.
4. All'**Ufficio Tecnico Comunale** di:
- Assicurare e verificare l'effettiva ultimazione dei lavori in tempo utile per le disposte riaperture, garantendo comunque, in relazione al plesso scolastico di Via Verdi, l'apertura temporanea per la consultazione referendaria.
  - Impedire, mediante transennamento e segnaletica di sicurezza, nelle more dell'ultimazione dei lavori, l'accesso e la permanenza di persone nei locali della scuola, ad eccezione del personale interessato e coinvolto nei lavori, oltre che del personale scolastico debitamente autorizzato per l'effettuazione di tutte le attività preventive "*anti-contagio*" e di quello addetto alla pulizia-sanificazione.
5. All'**Ufficio di Vigilanza**, in collaborazione con l'**Ufficio Tecnico Comunale** di procedere, immediatamente:
- alla pubblicazione del presente provvedimento nei modi previsti (albo pretorio; sezione trasparenza; sito istituzionale dell'Ente; pannelli informativi comunali, etc.);
  - alla conoscenza diffusa del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trescore Cremasco e sul sito internet dell'Ente;
  - all'inoltro del presente provvedimento al Prefetto di Cremona, presso la Prefettura di Cremona con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 17, 26100 Cremona (CR);
  - all'inoltro del presente provvedimento in favore dell'Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco, sito in Via Marconi n. 5.
  - all'inoltro del presente provvedimento in favore del competente Comando dei Carabinieri.
  - alla collocazione del presente provvedimento presso l'edificio scolastico di Via Verdi n. 2 e presso l'edificio scolastico sito in Via Marconi n. 5.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.

L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Polizia Municipale, per le rispettive competenze, sono incaricati di attuare e di verificare il rispetto della presente ordinanza.

Trescore Cremasco, li 10 settembre 2020.



Il Sindaco  
Angelo Barbari